

CF

RIFORMA PREVIDENZIALE
FORENSE

SINTESI DEGLI INTERVENTI
(tenuto conto dei rilievi ministeriali)

PENSIONE DI VECCHIAIA

➤ I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione

Anni solari pensionamento	Età minima	Anzianità minima
2011 – 2013	66	31
2014 – 2016	67	32
2017 – 2018	68	33
2019 – 2020	69	34
2021	70	35

Nota:

- E' possibile l'ammissione anticipata fino a 65 anni di età previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell'importo di pensione pari al 5% per ogni anno di anticipo
- In presenza di almeno quaranta anni di anzianità di iscrizione il pensionamento a 65 anni di età non comporta alcuna riduzione dell'importo di pensione

SUPPLEMENTI DI PENSIONE

*Graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione attualmente erogati dopo il primo biennio e il successivo triennio dal pensionamento di vecchiaia

Anno di decorrenza pensione	Decorrenza supplemento
2011 – 2013	Dopo quattro anni dal pensionamento
2014 – 2016	Dopo tre anni dal pensionamento
2017 – 2018	Dopo due anni dal pensionamento
2019 – 2020	Dopo un anno dal pensionamento
2021	Nessun supplemento

PENSIONE DI ANZIANITA'

I requisiti minimi per il pensionamento di anzianità sono gradualmente aumentati da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione

Anni solari pensionamento	Età minima	Anzianità minima
2012 – 2013	58	36
2014 – 2015	59	37
2016 – 2017	60	38
2018 – 2019	61	39
2020	62	40

COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLE PENSIONI

➤ Riduzione, nel rispetto del principio del pro rata, dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione

Scaglione di reddito	Coefficienti vigenti	Nuovi coefficienti
€ 0 - € 42.550	1,75%	1,50%
€ 42.550 - € 64.000	1,50%	1,50%
€ 64.000 - € 74.500	1,30%	1,20%
€ 74.500 - € 85.250	1,15%	1,20%

ALIQUOTE CONTRIBUTO



SOGGETTIVO E INTEGRATIVO

- L'aliquota per la determinazione del contributo soggettivo annuo a carico dell'iscritto passa dal 12% al 13% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto e resta al 3% oltre il tetto
- L'aliquota per la determinazione del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia iscritti agli albi, dall'anno successivo alla maturazione del supplemento passa dal 4% al 5% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto e resta al 3% oltre il tetto
- L'aliquota per la determinazione del contributo integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi, ripetibile sul cliente, passa dal 2% al 4% del volume d'affari dichiarato ai fini Iva, per un periodo temporale limitato (dall'1/01/2010 al 31/12/2015).

AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI



- Aumento da tre a cinque del numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali i giovani iscritti sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo minimo ridotto alla metà
- Aumento da tre a cinque del numero di anni di iscrizione alla Cassa per i quali i giovani iscritti sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integrativo. Resta l'obbligo di versamento del contributo effettivamente riscosso dal cliente

LA PENSIONE MODULARE



- Costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base determinata secondo principi di tipo contributivo
- Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema
- Consente a ciascun individuo di stabilire la quota di reddito da destinare a risparmio previdenziale
- L'aliquota di contribuzione a finanziamento della quota modulare è stabilita in percentuale del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto:
 - Regime obbligatorio – 1%
 - Regime volontario – ulteriore dall'1% al 9%
- Tali contributi seguono il medesimo regime fiscale di totale deducibilità riservato alla contribuzione obbligatoria di base